Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Sostegni - ter

Alessandro Saini
Federico Guarneri
Alberto Gironda
Febbraio 2022

Il decreto "***Sostegni-ter***" (Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022) ha introdotto una serie di misure urgenti a favore di famiglie, lavoratori ed operatori economici volte a far fronte all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Nel presente documento si evidenziano, in sintesi, le principali novità fiscali derivanti dall'implementazione del decreto Sostegni-ter, raggruppate nelle seguenti "macro aree" tematiche:

1. Sospensione dei versamenti
2. Contributi a fondo perduto
3. Crediti d'imposta
4. Detrazioni IRPEF

Il decreto Sostegni-ter è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, fatte salve le disposizioni nello stesso contenute per l'applicazione delle quali è prevista in modo specifico una diversa decorrenza.

1) Sospensione dei versamenti

Per i soggetti che svolgono attività vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati) è stata disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel mese di gennaio 2022 relativi a:

1. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
2. trattenute relative alle addizionali IRPEF regionali e comunali
3. IVA

I versamenti sospesi, qualora non effettuati entro il 17 gennaio 2022 ,dovranno avvenire in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il decreto Sostegni-ter ha inoltro disposto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2) Contributi a fondo perduto

Diverse disposizioni contenute nel decreto Sostegni-ter hanno avuto ad oggetto il riconoscimento di contributi a fondo perduto come strumento a sostegno di particolari categorie di imprese, specifici settori di attività o determinate tipologie di spese.

2.1. Attività di commercio al dettaglio

È previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa) e che rispettano i seguenti requisiti:

1. ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro
2. riduzione del fatturato (inteso questa volta come ricavi ex articolo 85 Tuir) del 2021 non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019

Il contributo è calcolato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, una delle seguenti percentuali:

1. 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro
2. 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
3. 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro

Per beneficiare del contributo sarà necessario presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con specifico provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

2.2. Settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà

Per l'anno 2022 sono stati stanziati 40 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori del *wedding*, dell'intrattenimento e HORECA (Hotel - Ristoranti - Catering).

Nel dettaglio, il contributo è destinato alle imprese che nel 2021 hanno evidenziato una riduzione dei ricavi rispetto ai ricavi del 2019 non inferiore al 40% e che svolgono in via prevalente una delle seguenti attività:

Descrizione attività	Codice ATECO
Organizzazione di feste e cerimonie	96.09.05
Ristoranti e attività di ristorazione mobile	56.10
Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)	56.21
Bar e altri esercizi simili senza cucina	56.30
Gestione di piscine	93.11.2

2.3. Settore sportivo

E' istituito un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e l'effettuazione di test di diagnosi del COVID-19, nonchè di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale a favore di:

1. società sportive professionistiche
2. associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
3. società sportive dilettantistiche (SSD)

E' inoltre istituito un ulteriore contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive ASD e delle SSD che gestiscono impianti sportivi, inclusi gli impianti per l'attività natatoria.

Le disposizioni attuative del contributo in esame saranno stabilite con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

3) Crediti d'imposta

Con riferimento alle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti d'imposta, si segnalano le seguenti novità.

3.1. Settore turistico

E' prevista l'applicazione di un credito d'imposta pari al 60%, 30% o 50% (a seconda dei casi) sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati all'attività o di affitto d'azienda (comprensiva di immobili destinati all'attività) versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dalle imprese operanti nel settore turistico che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019, a prescindere dall'ammontare degli stessi.

L'efficacia della misura è espressamente condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

3.2. Settore tessile, della moda e degli accessori

Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino viene esteso:

1. alle imprese che svolgono attività nell'industria del tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, sia per il periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 che per quello in corso al 31dicembre 2021
2. alle imprese che operano nel commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (svolgendo una tra le attività identificate dai codici Ateco 47.51, 47.71 e 47.72), limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31dicembre 2021

Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

3.3. Settore sportivo

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche, di SSD e ASD viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

3.4. Investimenti in beni strumentali 4.0

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 (e fino al 30 giugno 2026 su prenotazione) è riconosciuto – per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica - nella misura del 5% del costo per la parte che eccede i 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

3.5. Imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell'ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

3.6 Limitazioni alla cessione dei crediti d'imposta

Nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.
Pertanto, dal 27 gennaio 2022:

1. in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente
2. in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione

La facoltà di successiva cessione è stata esclusa anche per i seguenti crediti d'imposta:

1. credito d'imposta per botteghe e negozi
2. credito d'imposta per i canoni di locazione
3. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
4. credito d'imposta per sanificazione

I crediti che, alla data del 17 febbraio 2022 (l'originario termine del 7 febbraio è stato recentemente prorogato di 10 giorni), sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

I contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina sono considerati nulli.

4) Detrazioni IRPEF

A seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli, a decorrere dal 1° marzo 2022:

1. le detrazioni IRPEF per i figli a carico non sono più applicabili con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni
2. in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF sono applicabili in aggiunta all'assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili

La sostituzione delle detrazioni d'imposta per figli a carico, di cui all'art. 12 del TUIR, con il nuovo assegno unico e universale, non produce effetti in relazione:

1. alla deducibilità o detraibilità di oneri – quali le spese sanitarie, scolastiche o universitarie - sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico che non beneficiano più della detrazione d'imposta in quanto sostituita dall'assegno unico e universale
2. all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell'ambito del c.d. "*welfare* aziendale".